



COMUNE di GRAGNANO

(Città Metropolitana di Napoli)

ORDINANZA N. 25 DEL 26.03.2020

OGGETTO: misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID/19 introdotte con il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 e l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale per la Campania n. 23 del 25 marzo 2020

II SINDACO

VISTO

il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 25/3/2020, con effetti decorrenti dalla data odierna;

CONSIDERATO CHE

tale decreto, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede l'adozione di adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, consentendo anche limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

invero, in applicazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'otto, del nove, dell'undici e del 22 marzo 2020, nonché delle ordinanze ministeriali del 20 e del 22 marzo 2020 e di quelle del Presidente della Giunta Regionale della Campania nn. 15 e 16 del 13.3.2020, n. 19 del 20 marzo 2020 e n. 20 del 22 marzo 2020, ha adottato le proprie ordinanze n. 14 dell'otto marzo 2020, n. 15 del nove marzo 2020, n. 16 del 10 marzo 2020, n. 17 dell'undici marzo 2020, n. 18 dell'undici marzo 2020, n. 19 del dodici marzo 2020, n. 21 del 14 marzo 2020, n. 22 del 18 marzo 2020, n. 23 del 21 marzo 2020 e n. 24 del 23 marzo 2020, i cui effetti sono fatti salvi e continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, del ridetto decreto legge n. 19/2020;

RILEVATO CHE

il Presidente della Giunta Regionale della Campania con proprie ordinanze n. 23 e n. 24 del 25 marzo 2020 ha prorogato fino al 14 aprile 2020 la durata dei provvedimenti disciplinanti, rispettivamente, la libertà di circolazione dei residenti nel territorio regionale e le limitazioni all'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale;

RITENUTO CHE

nelle more dell'adozione dei previsti DD.PP.CC.MM. attuativi e/o di eventuali provvedimenti del Presidente della Giunta Regionale sia opportuno confermare la vigenza ed efficacia delle proprie ordinanze fino alla data del 4 aprile 2020, fatta eccezione per la disciplina degli spostamenti individuali che avrà validità ed efficacia fino al 14 aprile 2020, ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 23 del 25 marzo 2020, in prosieguo pedissequamente riprodotta,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267,

ORDINA

A) in applicazione del Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020:

A.1) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, le proprie ordinanze n. 14 dell'otto marzo 2020, n. 15 del nove marzo 2020, n. 16 del 10 marzo 2020, n. 17 dell'undici marzo 2020, n. 18 dell'undici marzo 2020, n. 19 del dodici marzo 2020, n. 21 del 14 marzo 2020, n. 22 del 18 marzo 2020, n. 23 del 21 marzo 2020 e n. 24 del 23 marzo 2020, nelle parti in cui disciplinano l'esercizio delle attività produttive ammesse nel corrente periodo emergenziale (agricole, artigianali, industriali, commerciali e terziario/direzionali), salvo diverso termine emergenziale continuano ad applicarsi fino alla data del 4 aprile 2020;

A.2) Ai sensi dell'art. 4:

A.2.1) la violazione delle disposizioni di cui alle predette ordinanze nn. 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, n. 21/2020, n. 22/2020, n. 23/2020 e n. 24/2020, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità; se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

A.2.2) nei casi in cui la violazione sia relativa al divieto e/o alle modalità di espletamento delle attività di cui all'art. 1, comma 2:

lettera i): cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

lettera m): eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa attività di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, nonché delle modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi eventualmente consentiti all'interno degli stessi luoghi;

lettera p): servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

lettera u): attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

lettera v): attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

lettera z): altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata ed adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

lettera aa): svolgimento di fiere e mercati,

si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

A.2.3) Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, ove necessario per impedirne la prosecuzione o la reiterazione, sarà disposta la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata di 5 giorni, poi scomputata dalla sanzione accessoria che sarà definitivamente irrogata; in caso di reiterazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

A.2.4) Le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, con applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima ridotta alla metà.

B) in applicazione dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale per la Campania n. 23 del 25 marzo 2020:

B.1) Con decorrenza dalla data odierna e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio comunale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020 e del D.P.C.M. 22 marzo 2020.

B.2) Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute.

B.3) È consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:

- nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
- nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare ed in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;

B.4) Ai sensi della disposizione presidenziale, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora;

B.5) Non è consentita l'attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

B.6) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alle prescrizioni della presente lettera B) è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale e con la irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 e comporta altresì, per l'esposizione al rischio di contagio cui si è sottoposto il trasgressore, l'obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell'ASL ai fini della eventuale disposizione, tenuto conto delle circostanze in cui si è verificata l'uscita in violazione del presente provvedimento - contestate all'atto dell'accertamento della violazione ovvero comunque comprovate - e del rischio di contagio nella specifica fattispecie, della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, per 14 giorni e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

B.7) Al fine di ottemperare alla raccomandazione di cui al punto 6) del dispositivo dell'ordinanza presidenziale in merito all'osservanza delle misure, il Responsabile del Corpo di Polizia Locale implementerà il monitoraggio ed il controllo da remoto del territorio avvalendosi della centrale operativa di videosorveglianza comunale al fine di assicurare l'intervento delle Forze dell'Ordine nelle zone ove si re-

gisti persistenza di presenza diffusa in aree pubbliche od aperte al pubblico, anche ai fini della segnalazione all'ASL per il seguito di competenza.

La presente ordinanza, avverso la quale è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi, è pubblicata sul sito istituzionale del Comune ed è trasmessa al Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Prefetto di Napoli ed ai Comandi delle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

Gragnano, 26 marzo 2020



Il Sindaco
Dott. Paolo Cimmino